



COMUNE DI PRECENICCO

PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO COMUNALE

IN MATERIA DI

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

- **Approvato con deliberazione C.C. n.73 del 23.12.1998 come modificato con C.C. n.5 del 4.2.1999**
- **Modificato con deliberazione C.C. n.96 del 21.12.1999**
- **Modificato con deliberazione C.C. n. 12 del 25.02.2000**
- **Modificato con deliberazione C.C. n. 3 del 18.1.2002**
- **Modificato con deliberazione C.C. n. 7 del 20.2.2007**
- **Modificato con deliberazione C.C. n. 2 del 18.2.2008**

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., di cui al Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

Estensione delle agevolazioni delle abitazioni principali

1. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera d) del D. Lgs. 446/97, tutte le pertinenze di un'abitazione principale usufruiscono delle agevolazioni previste per la stessa, purché ci sia coincidenza nella titolarità con l'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento.

2. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, ai fini delle agevolazioni previste per la stessa, sono equiparate all'abitazione principale come intesa dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992:

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) l'abitazione concessa dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento in uso gratuito a parenti fino al 1° grado, che la occupano o quale loro abitazione principale;

c) la casa coniugale nel caso in cui il soggetto passivo, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ne risulti assegnatario, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare di diritti reali su altro immobile, destinato ad abitazione principale del soggetto stesso, situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. (art.6 comma 3-bis D.Lgs.504/1992 - aggiunto con L. 24.12.2007, n.244)

3. Il soggetto passivo di cui al comma 2 lettera b) deve attestare annualmente la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione delle agevolazioni per l'abitazione principale, mediante dichiarazione ICI o, se non in contrasto con la normativa nazionale, mediante dichiarazione sostitutiva, entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Il soggetto passivo di cui al comma 2 lettere a) e c) deve invece presentare dichiarazione ICI che rimarrà valida fino a ulteriore dichiarazione modificativa.

4. Alle unità immobiliari di cui al presente articolo comma 2:

- a) vengono concesse sia l'aliquota ridotta che la detrazione prevista per le abitazioni principali
- b) non si applica l'ulteriore detrazione dell'1,33 per mille di cui all'art.8 comma 2-bis del D.Lgs. 504/92 - aggiunto con L. 24.12.2007, n.244

5. Ai sensi dell'art. 1 comma 4-ter del D.L. 23.1.1993, n.16, convertito in Legge 24.3.1993, n.75, per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, ai fini della applicazione delle detrazioni previste dall'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 504/92. Rimane pertanto esclusa l'applicazione della aliquota agevolata per le abitazioni principali.

6. Ai sensi dell'art.8 comma 4 del D.Lgs. 30.12.1992. n.504 le detrazioni d'imposta previste dall'articolo in parola si applicano anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ora ATER). Rimane pertanto esclusa l'applicazione della aliquota agevolata per le abitazioni principali.

Art. 3

Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. Il Consiglio Comunale, con specifico provvedimento, determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Allo scopo, può costituire una conferenza di servizio con funzioni consultive, chiamando a parteciparvi i responsabili degli uffici comunali tributario e tecnico ed eventuali componenti esterni, anche di uffici statali.

2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nel provvedimento di cui al comma precedente.

3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

4. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ad agli interventi di recupero di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 504/1992.

Art. 4

Versamenti da parte di contitolari.

1. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera i), del D.Lgs. 446/97, i versamenti ICI effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché l'ICI relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.

2. L'agevolazione di cui al comma precedente viene estesa anche agli usufruttuari e ai nudi proprietari, nonché tra il soggetto passivo d'imposta defunto in corso d'anno e gli eredi.

3. Al fine di regolarizzare il versamento di cui ai commi 1 e 2 il contribuente che lo effettua deve inviare all'Ufficio Tributi una comunicazione su carta semplice indicando:

- a) gli immobili per cui è stato effettuato il versamento anche per conto dei contitolari;
- b) i dati anagrafici dei contitolari per conto dei quali è stato effettuato il versamento.

Art. 5 **Dichiarazioni**

1. A decorrere dall'anno 2008 è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI di cui all'art.10, c.4 del D.Lgs. 30.12.1992, n.504.

2. Nei casi in cui vengano richieste riduzioni od altre agevolazioni che incidono sulla base imponibile o sull'imposta e nelle ipotesi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico, il contribuente è obbligato a darne comunicazione, utilizzando la dichiarazione redatta sul modello approvato annualmente dal Ministero dell'Economia e delle finanze, nei termini in esso previsti.

Art. 6 **Modalità di versamento**

1. L'Imposta Comunale sugli Immobili, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, è versata:

- presso gli uffici postali, con apposito bollettino di c.c.p. intestato alla Tesoreria Comunale
- presso la Tesoreria Comunale
- a mezzo mod. F24 come previsto dal D.L. 223/06 convertito in L.248/06

Art. 7 **Importi minimi per il pagamento e la riscossione**

1. L'Imposta Comunale sugli Immobili non è dovuta:

- **VERSAMENTI VOLONTARI:** per importi inferiori a € 5,00, per ciascun contribuente, per ciascuna annualità,
- **A SEGUITO DI ACCERTAMENTO:** per importi inferiori a € 20,00 (compresi sanzioni e interessi), per ciascun contribuente, per ciascuna annualità.

2. L'Imposta Comunale sugli Immobili non è rimborsata:

per importi inferiori a € 20,00 (compresi interessi), per ciascun contribuente, per ciascuna annualità.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano nel caso di definizione della sanzione ai sensi degli articoli 16 e 17 del D.Lgs n. 472 del 18 dicembre 1997.

Art. 8

Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta

1. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera o), del D. Lgs. 446/97 il Sindaco nel caso si verificano le condizioni sotto riportate, può stabilire con proprio provvedimento motivato:

a) il differimento e la rateizzazione del pagamento di una rata ICI in scadenza nel caso di calamità naturali di grave entità;

b) il differimento e la rateizzazione di una rata ICI in scadenza entro il termine massimo di 90 giorni nel caso di gravi e comprovate situazioni di disagio economico che vengano attestate dall'Assistente sociale a seguito di richiesta del contribuente.

Art. 9

Accertamento e Sanzioni

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente un apposito avviso di accertamento motivato. L'avviso di accertamento in rettifica e d'ufficio è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

2. Le sanzioni amministrative da applicare in materia di I.C.I. di cui all'art. 14 del D.Lgs. 504/1992, così come sostituito dall'art.14 del D.Lgs. 18.12.1997, n.473, sono fissate con delibera consiliare n. 43 del 27.8.1998.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

4. Con delibera della Giunta comunale è designato un Funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

Art. 10

Riscossione coattiva

Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate nell'articolo 6, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

Art. 11

Rimborsi e Compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Ai sensi dell'art.1 comma 167 della Legge 296/96 in alternativa alla restituzione è possibile richiedere la compensazione delle somme risultanti a credito da regolare atto di rimborso emesso dal Comune, con quelle a debito nei seguenti casi:
 - a) esclusivamente in relazione all'ICI del Comune di Precenico, escludendo qualsiasi compensazione tra tributi diversi
 - b) tra periodi d'imposta anche diversi

Art. 12

Incentivi per il personale addetto

1. Ai sensi dell'art. 59, 1° comma, lettera p), del D. Lgs. 446/97, e dell'art. 3 comma 57 della Legge 23.12.1996, n.662, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto ai fini del potenziamento degli uffici tributari del Comune. Tali compensi sono definiti con la contrattazione decentrata secondo le modalità e quant'altro previsto nel contratto collettivo di lavoro (C.C.R.L.).

Art. 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento, così come modificato e integrato, entra in vigore il 1° gennaio 2008.